



17 AGO 2017

20122.17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 26081/2014

Dott. VINCENZO DI CERBO

- Presidente - Cron. 20122

Dott. ANTONIO MANNA

- Consigliere - Rep.

Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE

- Consigliere - Ud. 21/03/2017

Dott. FEDERICO BALESTRIERI

- Rel. Consigliere - CC

Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 26081-2014 proposto da:

(omissis) S.P.A. C.F. (omissis) , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis) , che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (omissis) , giusta delega in atti;

- ricorrente -**contro**

2017

(omissis) C.F. (omissis) , (omissis)

1141


(omissis) C.F. (omissis) , elettivamente domiciliati in (omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis) , rappresentati e difesi

dall'avvocato (omissis) , giusta delega in
atti;

(omissis) C.F. (omissis) , domiciliato in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della
Corte di Cassazione, rappresentato e difeso
dall'Avvocato (omissis) , giusta delega in atti;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 2779/2014 della CORTE
D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/05/2014 R.G.N.
554/2013.



**RILEVATO**

Che con sentenza n. 401\13, Il Tribunale di S.Maria Capua Vetere accoglieva la domanda proposta da (omissis) , (omissis) (omissis) e (omissis) , dipendenti della (omissis) s.p.a., i quali avevano chiesto dichiararsi l'illegittimità dei licenziamenti intimati con comunicazione del 29.6.10, e, per l'effetto, disporsi la loro reintegrazione in servizio, con condanna della società al risarcimento del danno pari alla retribuzione globale di fatto dal licenziamento fino alla reintegra.

Che avverso tale pronuncia proponeva gravame la società, resistendo i lavoratori.

Che dopo il deposito di documentazione sopravvenuta da parte della società appellante, la Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 16.5.14, rigettava il gravame.

Che per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la società (omissis), affidato a tre motivi, poi illustrati con memoria, mentre i lavoratori resistono con controricorso.

CONSIDERATO

1. Che con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 626\94, 25 del d.lgs. n.81\2008, 15 del d.lgs. n. 106\2009; dell'art. 3 L. n. 604\66.

Espone che la sentenza impugnata aveva ritenuto erroneamente insussistente la assoluta inidoneità fisica alle mansioni dei lavoratori poi licenziati, accertata invece dal medico competente ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 626\94, nonché 25 del d.lgs. n.81\2008, e tuttavia, ad avviso della corte di merito, non adeguatamente motivata.

Lamenta che a fronte dei chiari responsi di inidoneità emessi dal medico competente, la sentenza impugnata non avrebbe potuto ritenere insufficienti tali valutazioni.

1.1.Che il motivo è infondato posto che, gravando sul datore di lavoro dimostrare la ragione giustificatrice del recesso, con ogni mezzo di prova, la ricorrente non può dolersi della accertata insufficienza, da parte della sentenza impugnata, delle scarse schede del medico



competente, riportate in ricorso e contenenti solo l'affermazione della inidoneità al lavoro, avendo la corte di merito evidenziato la carenza di allegazioni e prove circa la natura delle patologie sofferte dai lavoratori, e circa la natura degli aggravamenti subiti tali da determinare la detta totale inidoneità al lavoro. E' poi ben vero che il giudice di merito avrebbe potuto disporre c.t.u. sul punto, ma è altrettanto vero che la sentenza impugnata, rimarcando l'onere della prova gravante sulla società ed il motivato e condiviso accertamento del Tribunale in ordine alla insufficienza della documentazione prodotta, ha evidenziato che la società, nel proporre appello, si limitò a riprodurre le stesse argomentazioni già ampiamente disattese in primo grado.

A ciò aggiungasi che la sentenza impugnata ha evidenziato che la ASL ^(omissis), su ricorso degli interessati, ebbe a dichiarare il 29.7.10 l'idoneità dei lavoratori alle mansioni assegnategli, e che lo stesso medico competente, sia pur successivamente, e cioè nel corso del rapporto di lavoro ricostituito con l'azienda a seguito della reintegra, espresse, in data 4.4.13, un giudizio di idoneità per tutti i lavoratori, da ciò derivando evidentemente l'erroneità del giudizio di invalidità permanente ed assoluta sulla base del quale l'azienda licenziò i lavoratori.

2. Che con il secondo motivo la ricorrente denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e la mancata ammissione di c.t.u. medico legale.

Lamenta che la ritenuta, sia pure successivamente al licenziamento, idoneità fisica dei lavoratori non era stata correttamente valutata dal giudice di merito, risultando in particolare dai certificati del medico competente e da quelli dell'Università di ^(omissis) evidenti limitazioni funzionali dei lavoratori; lamenta ancora che, a differenza di quanto ritenuto dalla corte di merito, le cartelle cliniche in possesso della ASL ^(omissis) non erano gli accertamenti eseguiti dal medico competente.

Che il motivo è inammissibile, essendo diretto, nel regime di cui al novellato n. 5 dell'art. 360, comma 1, c.p.c., ad una rivalutazione dei fatti di causa.

FG



3. Che con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e\o falsa applicazione dell'art. 18 L. n. 300\70.

Lamenta che la sentenza impugnata aveva condannato la società al risarcimento del danno, in base alla citata norma statutaria, nella misura pari alle retribuzioni perdute dal licenziamento sino alla reintegra, senza considerare che in ipotesi di mancanza di colpa della recedente (come nella specie) il risarcimento doveva essere limitato nella misura minima di legge di cinque mensilità.

Che il motivo è infondato, avendo la sentenza impugnata accertato che la società provvide a licenziare i controricorrenti sulla base di accertamenti del medico competente privi di adeguato riscontro sanitario, del resto smentito dai successivi responsi dello stesso sanitario.

4. Che il ricorso deve essere pertanto rigettato, mentre le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

FR

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in €.200,00 per esborsi, €.6.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., in favore di Garpeemano e laoruno ed in €.200,00 per esborsi, €.4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come sopra, in favore dello (omissis). Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.

V.

Roma, così deciso nell'Adunanza camerale del 21 marzo 2017


Il Presidente

(dr. Vincenzo Di Cerbo)

Vincenzo Di Cerbo



Il Funzionario Giudiziario
Dot. Giovanni Ruffillo
Giovanni Ruffillo



FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dot. Giovanni Ruffillo
Giovanni Ruffillo



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 17 agosto 2017

La presente copia si compone di 5 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 1.92